



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** l'articolo 97, ultimo comma, della Costituzione, ai sensi del quale *“agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”*;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 7 febbraio 1994, n. 174, e successive modificazioni, concernente *“Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche” ed in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a)*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*, modificato dal DPR 16 giugno 2023, n. 82;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;
- VISTO** *il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l'articolo 52, comma 1-bis, il quale stabilisce che “Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titolo o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno”, nonché l'articolo 35, comma 5-bis, così come modificato dall'articolo 1, comma 957, legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale prevede che “I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ad eccezione dei Direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.”, e l'articolo 35-ter, sul portale unico del reclutamento;*
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento*



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente “*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
- VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell'amministrazione digitale*”;
- VISTA** la legge 19 giugno 2019, n. 56, articolo 3, comma 7, sullo sviluppo di un portale del reclutamento per la raccolta e la gestione, con modalità automatizzate e nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato;
- VISTO** il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*”;
- VISTO** il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, di attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
- VISTA** la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante “*Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi pubblici nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione della sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola*”;



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

- VISTA** la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*;
- VISTA** la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;
- VISTO** il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 9 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2021, n. 307, recante *“Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento”*;
- VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»*;
- VISTO** il decreto 30 giugno 2023, n. 127, del Ministro dell’Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante i criteri per la definizione del contingente organico e la consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027;
- VISTO** il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca, triennio 2019-2021, del 18 gennaio 2024;
- CONSIDERATO** che, a norma dell’articolo 59 del menzionato C.C.N.L., in applicazione dell’articolo 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di tener conto dell’esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale, e comunque entro il termine del 30 giugno 2026, la progressione tra le Aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella tabella di corrispondenza di cui all’Allegato D del C.C.N.L, nonché del prerequisite di cui all’articolo 59, comma 7 del menzionato C.C.N.L.;
- CONSIDERATO** che il C.C.N.L. demanda al Ministero dell’Istruzione e del Merito la definizione, in relazione alle caratteristiche proprie delle Aree di destinazione, previo confronto sindacale, i criteri per l’effettuazione delle procedure di cui al comma 5 dell’articolo 59, sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 25%: a) esperienza maturata nell’Area di provenienza; b) titolo di studio; c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali;
- CONSIDERATO** che il C.C.N.L. prescrive che, nel passaggio dall’Area degli Assistenti all’Area dei



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Funzionari e delle Elevate Qualificazioni, nella valutazione dell'esperienza maturata nell'Area di provenienza, costituisce prerequisito di partecipazione alla procedura di valutazione l'aver svolto a tempo pieno le funzioni di DSGA per almeno tre anni interi;

VISTO il decreto ministeriale 12 aprile 2024, n. 74, recante *“Disposizioni concernenti la procedura valutativa per la progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione”* il quale ha disciplinato la procedura valutativa, da svolgersi su base regionale, per la progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione;

VISTO Decreto Dipartimentale n. 1897 del 17/07/2024 che ha bandito la *“Procedura valutativa, per complessivi 1435 posti, per la progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione”* finalizzata alla copertura, su base regionale, nel limite del 50 per cento dei 2.870 posti autorizzati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05 luglio 2024;

CONSIDERATO l'art. 6, comma 1, lett. g) del predetto Decreto Dipartimentale n. 1897 del 17 Luglio 2024 inerente alle modalità di accorpamento delle commissioni di valutazione che individua l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia quale ufficio competente per la valutazione delle istanze che pervengono per le regioni Puglia e Campania;

CONSIDERATO l'art. 3, comma 3, del bando in questione che disciplina i requisiti di ammissione nonché i posti disponibili in ogni regione indicando 66 posti per la regione Puglia e 47 posti per la regione Campania;

VISTO l'avviso pubblicato in data 26/07/2024 sul sito web di questo USR per la Puglia recante *“Procedura valutativa, per complessivi 1.435 posti, per la progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione – D.D.G. PROT. AOODPIT N. 1897 del 17/07/2024. Costituzione delle commissioni di valutazione a norma del D.M. 12 aprile 2024, n. 74 – Candidature per Presidenti, Componenti e Segretario ex art.6 D.M. 12 aprile 2024, n. 74.”*;

VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. AOODRPU n. 44006 del 03/08/2024 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice della Procedura valutativa, per complessivi 1.435 posti, per la progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione;

VISTE le graduatorie di merito compilate dalla suddetta Commissione giudicatrice, calcolate in centesimi, ai sensi dell'articolo 5 del predetto decreto Dipartimentale, acquisite con prot. DRPU 48257/2024;

CONSIDERATO l'art. 3, comma 6 del Decreto Dipartimentale n. 1897 del 17 luglio 2024 ed i conseguenti provvedimenti motivati di esclusione dalla procedura di valutazione adottati con separati atti ed acquisiti al prot. DRPU nn. 48258, 48259, 48260, 48261, 48262, 48263, 48264, 48265, 48266, 48267, 48268, 48269, 48270, 48271, 48272, 48273, 48274, 48275, 48276;57148

VISTI gli atti di valutazione dei titoli dei candidati, predisposti dalla Commissione giudicatrice;



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

- VISTI** i decreti di questa Direzione generale di approvazione graduatorie per Puglia e Campania prot. DRPU n. 48277 del 23/08/2024 e prot. DRPU n. 48707 del 27/08/2024;
- VISTI** i reclami pervenuti per ciascuna delle due graduatorie
- TENUTO CONTO** che la Commissione ha esaminato i reclami pervenuti trasmettendo a questa Direzione ulteriori atti di rettifica
- RITENUTO** di dover procedere a rettificare le graduatorie di merito

DECRETA

Art. 1

A parziale modifica dei propri decreti prot. DRPU n. 48277 del 23/08/2024 e prot. DRPU n. 48707 del 27/08/2024, sono rettificate le graduatoria di merito della procedura valutativa per la progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione per la Regione Campania e per la Regione Puglia di cui al Decreto ministeriale 12 aprile 2024, n. 74. Resta fermo, per quanto non modificato, quanto previsto nei precedenti decreti.

Art. 2

Le graduatorie, allegate al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante.

Art. 3

La graduatoria viene trasmessa al sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito e pubblicata sul sito istituzionale di questo Ufficio Scolastico Regionale al seguente link: <https://www.pugliausr.gov.it/> e sul portale InPa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ovvero ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente, nei termini di 120 e 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo dell'Ufficio.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe SILIPO

All'USR per la Campania
Al Sito WEB